

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 43/2023

PAGINA

1/6

OGGETTO

DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI

AGGIORNAMENTO

25 MAGGIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 21.4.2023 n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIA
EQUO COMPENSO

CODICE CLASSIFICAZIONE

50
250

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 57/2018 – DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Sulla G.U. 5.5.2023 n. 104 è stata pubblicata la L. 21.4.2023 n. 49, che si prefigge lo scopo di tutelare i professionisti nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli", imponendo alle controparti contrattuali cui si applica la nuova disciplina di corrispondere un compenso "equo" con riferimento alla prestazione resa ed impedendo l'imposizione di clausole troppo restrittive e vincolanti, che sbilancino il contratto a favore del "contraente forte".

La L. 21.4.2023 n. 49 entra in vigore il 20.5.2023; la nuova normativa, però, vale solo con riferimento ai rapporti d'opera professionale instaurati dalla suddetta data.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 21.04.2023 n.49, inoltre, è abrogato, a partire dalla medesima data, l'art. 2 co. 1 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, che aveva a sua volta abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

AMBITO APPLICATIVO

Ai sensi dell'art. 2 della L. 21.4.2023 n. 49, la legge sull'equo compenso si applica *“ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile”*.

Si può ritenere che le relative disposizioni riguardino anche le prestazioni rese dagli organi di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico) e dai revisori legali delle società rientranti nell'ambito di applicazione della legge in questione, ancorché nominati mediante delibere assembleari.

Anche in questo caso, le nuove disposizioni si applicano alle nomine intervenute a partire dal 20 maggio 2023.

Le disposizioni in esame non riguardano tutti i rapporti d'opera professionale, ma solo quelli intercorrenti tra il professionista e gli specifici soggetti, appartenenti a determinate categorie, che il legislatore ha ritenuto assimilabili a *“contraenti forti”*, ossia in grado di condizionare il professionista, inducendolo ad accettare condizioni contrattuali anche svantaggiose e nei confronti dei quali si è ritenuto necessario predisporre apposite tutele.

Quanto alla *“parte professionale”* del rapporto, la nuova disciplina si rivolge a tutti i professionisti, siano essi iscritti a Ordini o Collegi oppure no.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 21.4.2023 n. 49, la normativa sull'equo compenso si applica alle prestazioni d'opera intellettuale rese dal professionista (anche in forma associata o societaria) in favore di:

- imprese bancarie e assicurative;
- società controllate dalle prime o loro mandatarie;
- imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- Pubbliche Amministrazioni e società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

Restano, invece, espressamente esclusi dall'applicazione delle nuove norme le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.

DEFINIZIONE DI COMPENSO EQUO

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 21.4.2023 n. 49, il compenso del professionista può essere definito *“equo”* in quanto sia:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai compensi previsti dai parametri fissati con appositi decreti ministeriali.

La norma citata fornisce tre diverse indicazioni e, in particolare, prevede che i compensi di riferimento debbano essere previsti:

- per gli avvocati, dal decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 13 co. 6 della L. 31.12.2012 n. 247;
- per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi, da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 43/2023

PAGINA

3/6

- per i professionisti non iscritti a Ordini o Collegi (ossia i professionisti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 14.1.2013 n. 4), da un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L. 21.4.2023 n. 49, ossia entro il 19.7.2023.

La nuova normativa prevede che tutti i suddetti parametri debbano essere aggiornati con cadenza biennale.

PROFESSIONISTI ISCRITTI A ORDINI O COLLEGI

I compensi dei professionisti iscritti a Ordini o Collegi devono essere conformi ai parametri previsti da decreti ministeriali adottati ex art. 9 del DL 1/2012 convertito.

Tra i decreti attualmente vigenti si possono ricordare:

- il DM 20.7.2012 n. 140, relativo ai compensi di Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai;
- il DM 21.2.2013 n. 46, relativo ai compensi dei Consulenti del lavoro;
- il DM 19.7.2016 n. 165, relativo ai compensi di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.

Si tratta di decreti ormai risalenti, che dovranno essere rivisti ed aggiornati per riportare i parametri ivi indicati a valori coerenti con le attuali caratteristiche del mercato.

Con riguardo all'attività del sindaco, nelle società cui si applica la L. 21.4.2023 n. 49, la determinazione degli onorari è disciplinata dall'art. 29 del citato DM, che richiama, quanto ai parametri di valore, i dati di cui al riquadro 11 della Tabella C, relativa ai compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ancora l'ammontare dei compensi alla "*sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività*", cioè, in sostanza, alla sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio.

Attualmente, i valori minimi ivi indicati corrispondono a:

- 6.000,00 euro, se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro;
- 6.000,00 euro più lo 0,009% dell'eccedenza rispetto a 5 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 5 e 100 milioni di euro;
- 14.550,00 euro più lo 0,006% dell'eccedenza rispetto a 100 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 100 e 300 milioni di euro;
- 26.550,00 euro più lo 0,005% dell'eccedenza rispetto a 300 milioni di euro, se la predetta sommatoria è compresa tra 300 e 800 milioni di euro;
- 51.550,00 euro più 7.500,00 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro, nel caso in cui la sommatoria sia superiore a tale ultimo valore.

L'art. 29 del DM 140/2012 prevede, inoltre, che il compenso così determinato possa essere:

- aumentato fino al 100% quando il professionista riveste la carica di sindaco unico, mentre, nei casi di organo collegiale, è incrementato fino al 50% con riguardo al professionista che riveste la carica di presidente del Collegio sindacale;
- ridotto, fino alla metà, nel caso in cui l'incarico riguardi società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o di mero godimento di beni patrimoniali, oppure in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

NULLITA'

Le clausole redatte in violazione delle disposizioni sull'equo compenso sono nulle.

Si tratta di una nullità parziale, che inficia la singola clausola ma non comporta la nullità dell'intero contratto, che rimane, quindi, valido ed efficace per il resto, così come espressamente previsto dall'art. 3 co. 4 della L. 21.4.2023 n. 49.

Ne consegue che l'accordo di conferimento dell'incarico rimane valido anche quando preveda la corresponsione, per il professionista, di un compenso non equo.

Al di fuori della determinazione dei compensi in violazione dei parametri, la L. 21.4.2023 n. 49 individua, all'art. 3 co. 2, altre specifiche ipotesi di nullità con riferimento alle pattuizioni che:

- vietino al professionista di domandare acconti nel corso della prestazione;
- impongano al medesimo professionista l'anticipazione di spese;
- attribuiscono, comunque, al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono, inoltre, nulle anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione le pattuizioni che:

- riservino al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto di convenzione;
- prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del cliente, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- prevedano che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- condizionino la corresponsione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale alla sottoscrizione del contratto;
- obblighino il professionista a corrispondere al cliente o a terzi compensi, corrispettivi o rimborsi correlati all'uso di software, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Con specifico riferimento alle prestazioni professionali rese da avvocati, infine, è prevista la nullità delle pattuizioni che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, prevedano che all'avvocato sia riconosciuto:

- solo il minore importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto dalla convenzione sia maggiore.

STRUMENTI A TUTELA DEL PROFESSIONISTA

La L. 21.4.2023 n. 49 prevede specifici strumenti a tutela del professionista.

La nullità delle clausole che prevedano un compenso non equo, infatti, può essere fatta valere dal professionista giudizialmente.

È inoltre previsto che gli Ordini e Collegi professionali possano rendere pareri di congruità dei compensi pattuiti aventi valore di titolo esecutivo, salva la possibilità del debitore di opporvisi.

PRESCRIZIONE

La L. 21.4.2023 n. 49 introduce alcune novità in materia di prescrizione e, precisamente, con riferimento al momento di decorrenza del relativo termine per quanto attiene:

- al diritto del professionista al pagamento del compenso;
- all'esperimento dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del professionista.

Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 21.4.2023 n. 49, con riferimento al diritto del professionista ad ottenere il pagamento dell'onorario, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa, per qualsiasi causa, il rapporto professionale con uno dei soggetti cui si applicano le disposizioni sull'equo compenso.

Il secondo periodo della norma in esame precisa, inoltre, che, in caso di pluralità di prestazioni rese in forza di un unico incarico, non aventi carattere periodico, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultima prestazione.

L'azione di responsabilità professionale, di natura contrattuale, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Prima dell'entrata in vigore della L. 21.4.2023 n. 49, tuttavia, il professionista poteva essere chiamato a rispondere di errori commessi nell'esercizio della sua attività anche oltre dieci anni prima.

L'art. 8 della L. 21.4.2023 n. 49 prevede ora espressamente che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Essa potrebbe tuttavia suscitare incertezze circa il suo rapporto con il citato art. 2935 c.c., come generalmente interpretato dalla giurisprudenza, e, probabilmente, anche qualche dubbio di legittimità costituzionale.

SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 21.4.2023 n. 49 prevede sanzioni disciplinari per il professionista che violi le disposizioni in materia di equo compenso.

In particolare, l'art. 5 co. 5 della L. 21.4.2023 n. 49 demanda agli Ordini e ai Collegi professionali il compito di adottare disposizioni deontologiche finalizzate a sanzionare le violazioni, da parte del professionista:

- dell'obbligo di "convenire" o di "preventivare" un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali;
- dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 43/2023

PAGINA

6/6

professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla L. 21.4.2023 n. 49. La norma in esame, tuttavia, non individua la misura delle sanzioni da applicare, la cui determinazione è rimessa, appunto, ai singoli Ordini e Collegi professionali. Essa diverrà quindi operativa solo quando gli Ordini e Collegi professionali avranno provveduto alla modifica e all'integrazione, nei termini sopra indicati, dei rispettivi codici deontologici.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO

La L. 21.4.2023 n. 49, all'art. 10, istituisce, presso il Ministero della Giustizia, il nuovo Osservatorio nazionale sull'equo compenso, al quale è attribuito, in linea generale, il compito di vigilare "sull'osservanza delle disposizioni" della medesima legge in materia di equo compenso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI